



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Via Ciudadella de Menorca 19 – Oristano – Tel. 0783 791314-260



Protocollo n.55867/2021

Oristano 17/09/2021

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica

A richiesta, pervenuta con prot. 55867 del 16/09/2021, del Sig. **Alberto Cosso**

Visti gli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380 del 06/06/2001 (ex art. 18 della Legge 28/02/85 n.47),

SI CERTIFICA

Che l'area sita ad Oristano, distinta in Catasto al foglio 13 mappale n° 6617 risulta così classificata:
nel Piano Urbanistico Comunale adottato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n°45 del 13/05/2010 e pubblicato nel B.U.R.A.S. n° 34 del 18/11/2010:

- o Sottozona "S4" – Aree per Parcheggi Pubblici (art.89 NTA del PUC). Sono inoltre valide le norme generali di zona di cui all'art.85 NTA del PUC e i relativi richiami normativi.
- o Il mappale è incluso nella fascia di rispetto (tutela condizionata) del complesso storico culturale "Chiesa e Convento dei Cappuccini".
- o Il mappale è individuato all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera" del PPR.

- Stralcio Norme Tecniche di attuazione PUC vigente -

ART. 89 - SOTTOZONA "S4"

Individua le aree pubbliche destinate a parcheggio.

Nelle aree destinate a parcheggio possono essere realizzate strutture "autosilos" destinate alla sosta degli autoveicoli previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale delle modalità di intervento soprattutto in riferimento all'impianto viario al contorno.

SI PRECISA che la capacità volumetrica di un mappale oltre che dalla sua destinazione urbanistica, dipende anche da eventuali altre potenzialità intrinseche al mappale stesso (cessioni di volumi al mappale originario e/o ai mappali limitrofi, pericolosità idraulica, ecc...).

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di fasce di rispetto stradale e ferroviario.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di usi civici.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di inedificabilità lungo la golenale del fiume Tirso.

Sono fatti salvi, per le zone agricole E, gli artt. dal 44 al 59 delle NTA del PUC, per le sole parti non in contrasto con le vigenti Direttive per le Zone Agricole di cui al DPGR n. 228 del 03/08/1994 (ex art. 8 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.) così come integrate dalla L.R. 8 del 23/04/2015 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le norme di cui al Decreto Assessoriale 6 Aprile 1990 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Torre Grande ricadente nel comune di Oristano e suo inserimento negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (GU Serie Generale n.50 del 28-2-1991 - Suppl. Ordinario n. 18).

Con Delibera n. 91 del 01/08/2015 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Oristano, adottato definitivamente con Delibera C.C. n.27 del 22/03/2017, vigente a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS n.27 Parte III del 08/06/2017 e consultabile presso l'Albo Pretorio online.

Con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 è stato approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino unico regionale, redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998.

Con Delibera n.1 del 20.06.2013, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, ha adottato in via definitiva il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), quale approfondimento e integrazione al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, ha approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

SI PRECISA che con Delibera n.29 del 22/03/2016 il Consiglio Comunale ha adottato gli studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, richiesti dall'art. 8 c. 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. estesi all'intero territorio

comunale, pertanto:

- nelle aree perimetrate dagli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica sono efficaci, quali norme di salvaguardia, le disposizioni del Titolo III delle Norme di attuazione del PAI che regolamentano la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità idrogeologica, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 8 cc. 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI;
- nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PUC vigente, adeguato al PAI, e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- l'Amministrazione ha provveduto alla delimitazione dei centri edificati per gli effetti degli artt. 27 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, con apposita deliberazione consiliare, al fine di uniformare l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Con Delibera n.2 del 03/07/2018, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, ha approvato, per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del P.A.I., gli studi di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica. A partire dalla data di pubblicazione (BURAS n.35 del 26/07/2018) sono valide le norme di salvaguardia per le quali *"nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PUC vigente, adeguato al PAI, e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione"*.

Con Delibera n.1 del 11/12/2018, recante *"Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI"* il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, ha approvato ai sensi dell'articolo 42 delle NA del PAI, l'aggiornamento intermedio del PGRA approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016.

NON SUSSISTE ALCUN VINCOLO DI CUI ALLA LEGGE 21 Novembre 2000 n°353 - *Legge quadro in materia di incendi boschivi.*

- Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 380/2001 il presente certificato ha validità di un anno dalla data di rilascio.
- Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell'Art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi di Legge

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Giuseppe Pinna
